

CAMERA DEI DEPUTATI

N.363

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (363)

(articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127)

Trasmesso alla Presidenza il 23 dicembre 2025

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 22 NOVEMBRE 2023, N. 184, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2118 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 NOVEMBRE 2021, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2009/103/CE CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI E IL CONTROLLO DELL'OBBLIGO DI ASSICURARE TALE RESPONSABILITÀ»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 13);

VISTA la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità»;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 122-*bis*:

- 1) al comma 2, dopo le parole: «idoneo all'uso come mezzo di trasporto,» sono inserite le seguenti: «inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di parti essenziali che lo rendano, in maniera stabile, idoneo per il suo utilizzo»;
- 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai predetti veicoli, l'obbligo assicurativo può essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi dallo schema della responsabilità civile dei veicoli a motore, sempre che sia indicato separatamente il premio relativo al rischio derivante dal movimento rispetto quello di stazionamento.»;
- 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-*bis*. Con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere, altresì, previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione, per uso stagionale, dei veicoli a motore e dei natanti la cui durata può essere inferiore al termine di cui all'articolo 170-*bis*.»;

b) all'articolo 124:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13.»;
- 2) al comma 2, dopo le parole: «L'assicurazione» sono inserite le seguenti: «stipulata dall'organizzatore»;

c) all'articolo 134:

- 1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica.»;



- 2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«L'IVASS con regolamento determina le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo regolamento l'IVASS disciplina le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalità di consegna dell'attestato di rischio. Per le finalità di vigilanza di cui al comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

